

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

Per l'**UNIONE NAZIONALE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI – U.N.A.A.** (C.F. 97787510581), con sede in Roma, Via Giovanni Amendola n. 46, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore* Avv. Umberto Fantigrossi, nonché per gli Avvocati **UMBERTO FANTIGROSSI** (C.F.: FNTMRT58A18G535A), **FULVIO MASTROVITI** (C.F.: MSTFLV49E21A662F), **MARIO SANINO** (C.F.: SNNMRA38E03H501M), **FRANCO ZAMBELLI** (C.F.: ZMBFNC43A05D325J), **DANIELA ANSELMI** (C.F.: NSLDNL61C49D969R), **FIorenzo BERTUZZI** (C.F.: BRTFNZ57E05B157Q), **STEFANO BIGOLARO** (C.F.: BGLSFN63C31G224Y), **ALESSANDRA CAROZZO** (C.F.: CRZLSN55P62L219V), **LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA** (C.F.: DNGLMR63H08G333C), **PATRIZIO LEOZAPPA** (C.F.: LZPPRZ69S08G187K), **DOMENICO IARIA** (C.F.: RIADNC57T21G702C), **CORRADO ORIENTI** (C.F.: RNTCRD55E24I462K), **TOMMASO PALLAVICINI** (C.F.: PLLTMS79H20H501J), **VALERIA PELLEGRINO** (C.F.: PLLVLR65L55H501S) e **SALVATORE RAIMONDI** (C.F.: RMNSVT41D05H792Z), rappresentati e difesi, come da mandati allegati al presente atto, dagli Avv.ti Fiorenzo Bertuzzi del Foro di Brescia (C.F. BRTFNZ57E05B157Q; Fax 030/2807965; PEC: fiorenzo.bertuzzi@brescia.pecavvocati.it), Stefano Bigolaro del Foro di Padova (C.F. BGLSFN63C31G224Y; Fax 049/8763202; PEC: stefano.bigolaro@ordineavvocatipadova.it) e Umberto Fantigrossi del Foro di Milano (C.F. FNTMRT58A18G535A; Fax 02/867613; PEC: umberto.fantigrossi@milano.pecavvocati.it), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica stefano.bigolaro@ordineavvocatipadova.it dell'avv. Stefano Bigolaro, con studio in galleria Berchet 8, 35122 Padova,

contro

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in persona del Presidente
pro tempore

per l'annullamento *in parte qua*

- delle "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate in G.U. in data 13 novembre 2018.

* * *

FATTO

1) La problematica delle modalità di affidamento degli incarichi legali non è nuova e, in particolare, è già stata affrontata - sia in dottrina, sia in giurisprudenza - a seguito dell'emanazione del previgente codice dei contratti pubblici.

All'esito di tale riflessione si era formata una prevalente giurisprudenza (cfr. in specie Consiglio di Stato, 2730/2012) che aveva operato una sorta di *summa divisio* fra l'attribuzione di un singolo mandato o incarico professionale, riconducibile a prestazione d'opera intellettuale caratterizzata dalla natura fiduciaria del rapporto, e l'attribuzione di incarichi più strutturati e di natura continuativa, ricondotti al novero di servizi. E ciò in conformità alle fonti comunitarie della materia e dell'epoca, come recepite nell'ordinamento interno.

2) A seguito tuttavia dell'emanazione del c.d. nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) si è diffusa la tesi, priva di fondamento giuridico, che riconduce tutti gli incarichi legali, di qualunque natura o entità, a prestazioni di servizi.

3) A fronte di ciò, nel febbraio 2017 l'Unione nazionale degli avvocati amministrativisti - UNAA, qui ricorrente, diffondeva un proprio comunicato in cui, per concorrere a un'analisi più adeguata del tema, affrontava l'asserzione secondo cui - essendo gli incarichi legali di cui si controverte testualmente ricompresi nell'articolo 17, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 - ai medesimi dovrebbero essere applicati i principi generali relativi all'affidamento di contratti

pubblici, in forza della previsione di cui all'art. 4 del medesimo codice.

In detto documento si faceva leva su plurimi elementi sistematico-interpretativi per operare una più corretta lettura delle norme introdotte nel 2016, atta a risultare fedele alla direttiva europea recepita nell'ordinamento nazionale.

4) In tale dibattito è tuttavia intervenuto lo schema di linee guida pubblicato da ANAC in data 10 aprile 2017 – radicale nei contenuti perché fondato sull'affermazione che ogni conferimento di incarichi legali sia appalto - che ha dato avvio all'iter formativo dell'atto ora impugnato.

5) In ragione delle gravi criticità di tale schema di linee guida, UNAA partecipava tempestivamente alla relativa consultazione e presentava specifiche osservazioni.

Merita, in ragione dei gravami di cui *infra*, evidenziare che UNAA:

- avanzava *in primis* censure preliminari sul metodo seguito da ANAC, e chiedeva in primo luogo che si sospendesse l'esercizio dei poteri attribuiti – peraltro, assi dubbi nella fattispecie - e si rivalutasse il diverso percorso partecipativo interrotto, ben più consono alla peculiarità della materia;

- rilevava che, in ogni caso, in tema di affidamento degli incarichi legali si è in presenza di un problema interpretativo che esula dalle competenze attivate da ANAC, e contestava pertanto la presenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri regolatori di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

6) Anche all'esito di tali osservazioni, ANAC decideva di rivolgersi al Consiglio di Stato affinché esprimesse il proprio parere al riguardo, attivandone quindi la funzione consultiva.

7) Il Consiglio di Stato si è quindi espresso con il parere 6.10.2017 (n. affare 01502/2017) che, nel bloccare lo schema di linee guida posto in consultazione, ha confermato (con il richiamo al principio del c.d. “*gold plating*”) il contrasto delle tesi propuginate da ANAC con le fonti comunitarie, nonché la necessità di riconoscere l'ineludibile componente fiduciaria nell'affidamento degli incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni; e ciò imponendo che venisse

sentito il CNF (organo sino a tale pronuncia semplicemente ignorato da ANAC, al pari del resto della stessa disciplina professionale forense).

8) In conformità a tale indicazione è stato dunque acquisito l'articolato parere del CNF datato 15.12.2017.

Tale parere risulta pienamente coerente con la citata pronuncia n. 2730/2012 del Consiglio di Stato, riaffermando la sussistenza, specie per gli incarichi "singoli", di quel carattere fiduciario che il Consiglio di Stato ha appunto riconosciuto nella predetta sentenza (e che il medesimo Consiglio di Stato ha quindi ribadito con il predetto parere 1502/2017).

9) Acquisito il parere del CNF, si è poi nuovamente pronunciato il Consiglio di Stato con il parere 3 agosto 2018 n. 2017, reso dalla relativa Commissione speciale in esito all'adunanza svolta dalla medesima in data 9 aprile 2018.

Previa un'ampia ricostruzione della materia, esso ha, in estrema sintesi, confermato la distinzione base della materia fra incarichi riconducibili ad appalto di servizi ed incarichi che non lo sono affatto e che vanno qualificati come contratti d'opera intellettuale.

Esso ha tuttavia affermato che l'affidamento che non costituisce servizio (e quindi, rientrando nelle tipologie di cui all'art. 17 del codice dei contratti) debba essere comunque "procedimentalizzato", con l'applicazione ad esso dei principi di cui all'art. 4.

10) Con le linee guida n. 12/2018 ora in esame ANAC è infine intervenuta a esercitare i propri poteri regolatori non solo in relazione alle tipologie di servizi legali riconducibili ad appalti e disciplinate dagli art. 140 e ss. del codice dei contratti (in legittimo esercizio delle proprie competenze), bensì anche in relazione ad incarichi non riconducibili ad appalti di servizi ma da qualificarsi quali contratti d'opera intellettuale.

Agli odierni ricorrenti non è restato dunque che impugnare in questa sede le linee guida n. 12 nella parte in cui hanno inteso (in contrasto con le risultanze istruttorie,

oltre che con le fonti tutte della materia) dettare alle stazioni appaltanti ‘indicazioni’ relative appunto agli incarichi legali ex art. 17 del codice dei contratti, e ciò in forza dei seguenti motivi in

DIRITTO

Considerazioni preliminari

A) In linea con quanto fin qui esposto, si ribadisce *in primis* come le linee guida n. 12/2018 vengano impugnate *in parte qua*.

Come già anticipato, la posizione di UNAA e dei ricorrenti tutti è analoga a quella del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 2730/2012, per cui, in estrema sintesi, il conferimento da parte di una pubblica amministrazione di un puntuale incarico professionale ad un avvocato, per i suoi caratteri intrinseci, non rientra in nessun caso nel campo degli appalti.

B) Per quanto sia nota la posizione giurisprudenziale per cui ‘indicazioni’ regolatorie che si autodefiniscono come non vincolanti non sarebbero lesive, ritengono i ricorrenti di dover rimarcare che l’atto impugnato detta ‘regole dell’arte’ la cui osservanza si impone non in ragione di forza normativa, ma per il principio di soggezione al regolatore.

Per tale ragione i RUP, le stazioni appaltanti ed i soggetti tutti chiamati a dare attuazione nelle rispettive PA alle fonti della materia finiscono con il ritenere di non potersi legittimamente (o peggio, lecitamente) discostare dalle medesime.

In questa prospettiva, la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso non potrebbe che conseguire al riconoscimento della mancanza di effetti giuridici delle linee guida in esame.

1) VIZIO DI INCOMPETENZA.

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 213, COMMI 1 E 2, E DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. DD) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.

50.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D), DELL'ART. 4 E
DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. DD) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.
50.**

**ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRORE
SUI PRESUPPOSTI DI DIRITTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E
SVIAMENTO.**

1.1. L'art. 213, comma 1, del Codice dei contratti attribuisce all'ANAC la vigilanza e il controllo sui “*contratti pubblici*” e “*l'attività di regolazione sugli stessi*”, mentre il comma successivo prevede che tale funzione si svolga per il tramite di linee guida, oltre che con bandi tipo, capitolati tipo, ecc.

Si deve dunque ritenere che tale funzione possa essere esercitata esclusivamente con riferimento ai “*contratti pubblici*” come definiti dall'art. 3 del medesimo codice, dedicato appunto alle “*definizioni*”; definizioni evidentemente vincolanti nell'interpretazione e applicazione, sia in sede amministrativa che giudiziale, di tutte le disposizioni del codice.

In tale disposizione, al comma 1, lett. dd) è stabilito espressamente che per “*contratti pubblici*” si debbano intendere “*i contratti d'appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti*”.

Appare di tutta evidenza come, per conseguenza di tale precisa delimitazione dei poteri dell'ANAC, questa Autorità sia incompetente a dettare indirizzi in ambiti del tutto diversi, quale certamente è l'incarico professionale a un avvocato, *in primis* quello che abbia ad oggetto il conferimento di un mandato professionale per la difesa in giudizio delle Pubbliche amministrazioni.

1.2. Sotto un profilo più generale, l'incarico professionale a un legale rientra tra i contratti d'opera intellettuale (art. 2222 ss. del c.c.), del tutto sottratti al codice dei contratti pubblici, e ciò in conseguenza degli articoli 17, co. 1 lett. d), 3 - lett. dd),

e 4 del codice contratti (norma, quest'ultima, non applicabile alla fattispecie, tantomeno per farne discendere specifici precetti operativi come invece fa l'atto impugnato).

Tale sottrazione risulta ancor più evidente ove l'incarico abbia ad oggetto la difesa in giudizio, la quale implica il rapporto di mandato, che per natura generale (quale risultante dagli artt. 1710 e ss del c.c.) e per caratteristiche specifiche riferite al giudizio, risulta diverso dall'appalto ed è incompatibile con esso.

1.3. Va altresì rimarcato come ANAC abbia ritenuto di intervenire in materia sulla base della propria prospettazione iniziale (cfr. schema linee guida aprile 2017) per cui ogni incarico legale sarebbe stato riconducibile agli appalti, anche quelli ex 17 lett. d).

Pur dopo aver dovuto mutare questa prospettiva, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 3.8.2018, ANAC non ha tuttavia mutato l'estensione della propria regolamentazione (pretendendo così di disciplinare ciò che non è appalto). E ciò ha fatto consapevolmente, disattendendo sul punto senza alcuna motivazione le reiterate osservazioni di UNAA.

ANAC inoltre è rimasta sorda – come più ampiamente si illustrerà *infra* – alle complessive risultanze dei pareri tutti raccolti nel procedimento.

Appare dunque in tal modo integrarsi, oltre a una grave e manifesta erroneità nei presupposti, una così complessiva illogicità della condotta che giustifica la censura di sviamento.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DEGLI ARTT. 4 E 17, COMMA 1. LETT. D), DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50.

VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA, E IN PARTICOLARE DELLA DIRETTIVA UE 26 FEBBRAIO 2014 N. 24. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED

INGIUSTIZIA MANIFESTE.

L'azione amministrativa di ANAC, come di tutte le pubbliche amministrazioni, in forza dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/90 deve svolgersi nel rispetto dei principi comunitari e quindi anche degli indirizzi delle direttive comunitarie.

Nello specifico due sono gli indirizzi che derivano dall'ordinamento sovranazionale.

Il primo è rappresentato in specie dal "considerando" 25 della direttiva 2014/24/UE, che prevede l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione delle altre disposizioni della direttiva stessa (e, come noto, i "considerando" costituiscono più di una mera *ratio* interpretativa, essendo parte integrante della fonte stessa).

Questi principi-indirizzo sono stati attuati nel D. Lgs. n. 50/2016 con l'art. 17, comma 1, lett. d), che prevede in particolare, al punto 1, l'esclusione "*della rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni*".

Se la previsione di legge - attuativa dell'indirizzo comunitario - è quella di escludere l'applicazione delle disposizioni del codice ("*le disposizioni del presente codice non si applicano...*", come recita l'incipit del comma 1 dell'art. 17) è del tutto illogico, contraddittorio ed in aperto contrasto con tale indirizzo che l'ANAC formuli linee-guida pervenendo con ciò all'opposto risultato di "includere" i contratti di cui si discute nell'ambito della disciplina del codice.

Tanto più che la normativa nazionale posta dal nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione della normativa comunitaria ha inteso proprio superare sul punto i dubbi legati alla formulazione del previgente codice - pur se già risolti in via giurisprudenziale con la citata pronuncia del Consiglio Stato n. 2730/2012 - giacché nell'allegato II B di esso (contenente l'elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21) la categoria 21 era definita con un laconico "*servizi legali*", senza altro specificare (potendosi così dubitare che dalla mancata specificazione

derivasse la riconducibilità al novero dei servizi).

Né a contrarie conclusioni può condurre il richiamo all'art. 4 del nuovo codice e ai relativi "principi". E ciò, da un lato, perché - come sopra ricordato - anche tale disposizione è riferita all'affidamento "*dei contratti pubblici...*" (per identificare i quali non può non farsi applicazione delle definizioni di cui all'art. 3 citato); e, dall'altro, in quanto, anche a voler ammettere che si tratti di principi estensibili oltre la materia del codice, ugualmente la loro attuazione dovrebbe essere affidata esclusivamente all'autonomia del singolo ente, non comprimibile dall'azione regolatoria dell'ANAC (prevista per i soli contratti "inclusi").

E' infatti connotato dei principi quello di essere attuati dal soggetto che ha la competenza ad esercitare la funzione alla quale essi sono rivolti, senza necessità di trovare intermediazione alcuna da parte di soggetti terzi. Diversamente opinando, l'ANAC non troverebbe alcun limite a far operare la sua azione di indirizzo anche in materie del tutto estranee a quelle puntualmente identificate dal legislatore, come del resto nel caso emblematicamente rischia di avvenire.

Il secondo indirizzo ricavabile dalla normativa sovranazionale è il divieto di "*gold plating*".

Si consideri al riguardo che l'art.17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/16 (per la rappresentanza in procedimenti giudiziari, arbitrali o di consulenza a ciò finalizzata) altro non è che la fedele riproposizione dell'art. 10 della direttiva 2014/24/UE, da leggere non solo in forza dei 'considerando' n. 24 e 25, ma tenendo soprattutto presente che la disciplina UE 2014 non ha affatto inteso ampliare l'ambito della normativa del 2004; del resto (vedasi al riguardo anche il 'considerando' n. 4, e peraltro si tratta di principio di portata generale) non si può ricavare da una legge nazionale di recepimento ciò che la fonte comunitaria esplicita in senso opposto.

Nel caso, peraltro, si è ecceduto sotto ulteriore profilo, dato che la fonte comunitaria non si occupa affatto della natura giuridica dei rapporti (in senso

conforme, vedasi ancora la stessa nozione di appalti e concessioni di cui all'art.1, co. 1, e di contratti pubblici di cui all'art. 3 lett. dd del D.Lgs. 50/16).

E' del resto paradossale che si giunga oggi a concludere nel senso dell'assoggettabilità alla disciplina dei contratti pubblici di tutti gli incarichi legali, di qualsivoglia tipologia o entità, in virtù di una norma (quella dell'art. 4 del codice) aggiunta pleonasticamente nel solo ordinamento interno italiano. In ciò ulteriormente fondandosi la censura di violazione di divieto di *gold plating* in esame.

E' poi appena il caso di aggiungere che la lettura dei disposti di cui agli art. 4 e 17 del codice dei contratti non può che essere costituzionalmente orientata, e deve quindi muovere dal rispetto, *in primis*, del principio dell'effettività della tutela dei diritti ex art. 24 Cost.

E dunque, quand'anche – in denegata ipotesi – l'art. 4 fosse applicabile alla fattispecie, il corretto modo di applicarlo, nel combinato disposto con l'art. 17 cit. consiste nel ricondurre l'affidamento dell'incarico ai principi generali dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., L. 241/90 e L. 190/12 e relative norme applicative (D.Lgs. 33/13-D.Lgs. 97/16).

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012 N. 247, NONCHÉ DEGLI ART. 24, 113, 97, 98 DELLA COSTITUZIONE.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTE.

Le linee guida ANAC n. 12/2018 non considerano in alcun modo la specialità dell'ordinamento forense, che è un dato normativo positivo risultante dalla compiuta disciplina dell'ordinamento professionale posta dalla legge 247/2012 e che ha alla sua base precisi fondamenti costituzionali.

L'avvocato – deve ricordarsi - esercita una funzione di rilevanza pubblica: è uno strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Inoltre, con specifico riferimento agli atti delle pubbliche amministrazioni, l'art. 113 Cost. afferma che è sempre ammessa la tutela giurisdizionale. Il diritto alla difesa delle pubbliche amministrazioni non può dunque essere limitato a mezzo di regole che impongano procedure indebite e aggravate nella scelta del difensore: esso è infatti il contrappeso della sindacabilità in sede giudiziaria di ogni loro atto. In una logica di sistema, incidendo su tali aspetti l'atto in esame incide in modo diretto sull'esercizio dell'attività amministrativa e sulla sua rispondenza all'interesse pubblico; e vengono pertanto in rilievo i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost., nonché il principio del "servizio esclusivo della Nazione" di cui all'art. 98 Cost.

Particolarmente significativo della mancata considerazione della specialità della professione forense nelle linee guida in esame è il fatto che esse non tengono conto in alcun modo dell'esistenza di un rapporto di fiducia tra avvocato e assistito, che è invece il necessario presupposto della relazione professionale (come del resto espressamente riconosciuto non solo nella sentenza del Consiglio di Stato 2730/2012 sopra ricordata, ma anche nel parere del Consiglio di Stato 2109/2017 intervenuto proprio nel procedimento di formazione delle odierne linee guida a rimarcare "*una rilevante – anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte*").

E chiara espressione dei vizi ora denunciati è la mancanza non solo di ogni motivazione, ma anche di ogni riferimento – nell'atto impugnato - all'articolato parere del 15 dicembre 2017 del Consiglio Nazionale Forense, reso nel procedimento in esame perché ritenuto testualmente "necessario" dal Consiglio di Stato (cfr. CdS 2109/2017).

Parere – quello del CNF - incentrato proprio sui caratteri fondamentali e specifici dell'attività forense, e in specie di quella difensiva; parere la cui ampia ricostruzione giuridica del sistema deve essere qui richiamata quale parametro che consente di cogliere, nella difformità da esso, la misura dell'illegittimità dell'atto

impugnato.

Afferma in particolare il CNF che “ *il contratto di patrocinio non è un comune contratto d’opera professionale perché contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario*”; e che “*l’attività del difensore munito del patrocinio si svolge in un contesto del tutto diverso sia da quello che riguarda il contratto di appalto sia, in verità, da quello che riguarda il contratto d’opera professionale di per sé, ed essa, attuando valori primari dell’ordinamento, garantisce la protezione di diritti costituzionali fondamentali*”. Affermazioni chiarissime, ma – appunto - totalmente ignorate e contraddette dalle linee guida impugnate in questa sede.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEGLI ART. 19 QUATERDECIES CO. 3 D.L. 148/2017; DELL’ART. 13 BIS LEGGE 31.12.2012 N. 247; DEL D.M 10.3.2014 N. 55 E SS.MM.II. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ad avviso dello scrivente patrocinio le linee guida ANAC n. 12/2018 contengono un chiaro riconoscimento della disciplina legislativa del cd. “equo compenso”, venuta in essere nel corso del procedimento di formazione delle stesse.

Ciò in particolare laddove si afferma che le amministrazioni “*sono tenute ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37*”; e che “*il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l’amministrazione*”.

In tali passaggi e in altri riferimenti si rinviene il recepimento degli esiti del combinato disposto dell’art. 19 quaterdecies, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n. 148, conv. l. 4.12.2017 n. 172 (ai sensi del quale la p.a. “*garantisce il principio dell’equo compenso*”), dell’art. 13 bis della legge 31.12.2012 n. 247 quale modificato con l. 27.12.2017 n.205 (ai sensi del quale l’equo compenso è quello “*conforme*” ai parametri), e del d.m 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal d.m.

8.3.2018 n. 37 (che ha previsto in particolare l'inderogabilità dei minimi dei parametri).

La disciplina legislativa dell' "equo compenso" quale risultante dalle norme citate condiziona evidentemente ogni procedura selettiva o comparativa prefigurata nelle linee guida ANAC impugnate in questa sede.

In via cautelativa pertanto, nella denegata ipotesi in cui i passaggi delle linee guida che si riferiscono al cd. "equo compenso" non dovessero essere intesi quale riconoscimento di un limite inderogabile in ogni procedura di affidamento, devono in questa sede denunciarsi i connessi profili di illegittimità dell'atto impugnato.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi,

CHIEDONO

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio annullare, *in parte qua*, l'atto in epigrafe indicato.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che la controversia in esame rientra nei giudizi di cui all'art. 119, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 104/2010, che il suo valore non supera euro 200.000, e pertanto il contributo unificato anticipato è pari ad euro 2.000,00.

Padova - Brescia - Roma, 13 dicembre 2018

Avv. Fiorenzo Bertuzzi

Avv. Stefano Bigolaro

Avv. Umberto Fantigrossi